

Regolamento del Corso di Dottorato in Economia dell'Università degli Studi di Perugia

Aggiornato al 22 ottobre 2015

Art. 1. – Oggetto del Regolamento

Ai sensi del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. 1548 del 7 agosto 2013, cui si fa integrale rinvio - di seguito denominato "Regolamento dottorati", il presente Regolamento disciplina gli obiettivi specifici del Dottorato in Economia, l'organizzazione interna e le regole comportamentali per i dottorandi che lo frequentano.

Art. 2.- Obiettivi e articolazione del Corso di Dottorato

1. Il Dottorato integra competenze tipiche delle scienze economiche e aziendali con strumenti matematico-statistici ed econometrici, per offrire un progetto formativo che permetta ai dottorandi di conseguire capacità di ricerca autonoma di livello internazionale, e di svolgere attività di consulenza e di impresa.
2. Il corso di dottorato prevede tre curricula tra loro complementari:
 - A. Economia e Istituzioni;
 - B. Economia e Imprese;
 - C. Metodi quantitativi per l'economia.
3. L'elemento comune ai tre curricula è l'attenzione agli aspetti empirici dell'analisi economica. Le competenze matematico-statistiche del collegio dei docenti consentiranno agli studenti di ricevere una formazione specifica nell'uso e nello sviluppo di strumenti econometrici avanzati (curriculum "Metodi quantitativi per l'economia"), acquisire gli strumenti necessari per l'analisi del ruolo delle istituzioni in economia (curriculum "Economia e Istituzioni"), apprendere le conoscenze necessarie per l'analisi degli aspetti contabili, di governance, organizzativi e strategici delle imprese (curriculum "Economia e Imprese"). La complementarietà è altresì evidente tra il curriculum "Economia e Istituzioni", più concentrato sulle dimensioni istituzionali dei sistemi economici e il curriculum "Economia e Imprese", più attento agli aspetti relativi ai modelli di governance e organizzativi delle imprese, nonché alle competenze possedute nelle diverse aree gestionali, da quella amministrativa sino a quella di marketing e gestione strategica.

Art. 3.- Organi del Corso di Dottorato

1. Sono organi del Corso di Dottorato il Collegio dei Docenti ed il Coordinatore
2. Le funzioni degli organi del Corso di Dottorato sono disciplinate dagli artt. 12 e 13 del Regolamento Dottorati, ai quali si rimanda.
3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Regolamento Dottorati, il Collegio dei Docenti è integrato da due rappresentanti degli iscritti al Corso, le cui modalità sono stabilite dall'art. 4. Tali rappresentanti partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del Corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale.

Art. 4.- Rappresentanti degli Iscritti nel Collegio dei Docenti

1. I due rappresentanti durano in carica un anno, e sono eletti da tutti gli iscritti al Corso, mediante una votazione a scrutinio segreto, da tenersi entro due mesi dall'inizio di ogni anno accademico.

2. Le elezioni sono indette dal Coordinatore del Corso di Dottorato, che nomina una commissione elettorale, composta da due docenti membri Collegio dei Docenti e un Iscritto al Corso.
3. Ogni iscritto al corso ha diritto ad esprimere fino a due preferenze.
4. Gli iscritti che non possono partecipare al voto possono delegare in forma scritta un altro iscritto a votare in propria vece.
5. I rappresentanti degli iscritti nel Collegio dei docenti dovranno appartenere ad anni di corso diversi. In particolare, dovranno essere rappresentanti sia studenti del primo anno, che degli anni successivi.

Art. 5.- Articolazione delle attività formative

1. Il Corso di Dottorato prevede una serie attività formative obbligatorie per gli iscritti al corso, articolate in CFU, che vengono stabilite nel dettaglio dal Collegio dei Docenti all'inizio di ogni ciclo di Dottorato. In ogni caso, durante il primo anno sono previsti:
 - a. brevi corsi di ripasso sulle materie fondamentali del Corso di Dottorato, e corsi di introduzione all'uso di pacchetti statistici;
 - b. corsi comuni a tutti gli iscritti al Corso di contenuto metodologico, indicati all'inizio dell'anno accademico, e generalmente mutuati da insegnamenti previsti nelle Lauree Magistrali offerte dal Dipartimento di Economia;
 - c. insegnamenti specifici attivati all'interno di ogni curriculum del dottorato;
 - d. insegnamenti da scegliere tra quelli attivati all'interno dei curricula diversi da quello scelto dal dottorando o al di fuori di esso, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.
2. Un CFU corrisponde a 6 ore di didattica frontale.
3. Il dettaglio sulle attività formative del dottorato è pubblicato sulle pagine web del Dipartimento di Economia.
4. Le attività b., c. e d. sono oggetto di valutazione, e contribuiscono alla formazione del giudizio di ammissione al secondo anno di corso. Le valutazioni, riferite ad ogni singolo insegnamento, oppure, a discrezione dei docenti responsabili, anche di singoli moduli nei quali vengano articolati gli insegnamenti, sono espresse secondo il seguente schema

A	30 e 30 e lode
B	27-29
C	24-26
D	21-23
E	18-20
F	<18

e corredate da un breve giudizio qualitativo, che evidenzia, ove possibile, la partecipazione in classe del dottorando e l'interesse mostrato verso le tematiche oggetto dell'insegnamento.

5. Gli iscritti al Dottorato devono conseguire, entro la fine del primo anno di attività, una certificazione di conoscenza della lingua inglese almeno pari al livello B2. A tal fine, gli iscritti possono avvalersi di corsi e verifiche offerti dal Centro Linguistico di Ateneo.

6. Il Collegio dei Docenti può autorizzare un'articolazione diversa delle attività formative del primo anno, in casi particolari, e a fronte di un'argomentata richiesta del dottorando, che evidenzia specifiche esigenze formative.
7. A partire dal secondo anno, o comunque una volta terminate le attività formative di cui al punto 1, è previsto un soggiorno di studio e ricerca, di almeno tre mesi, presso una Università o Istituto di ricerca straniero. In casi particolari, e a fronte di un'argomentata richiesta, gli iscritti possono presentare domanda motivata di sostituire il periodo all'estero con altre attività formative, come la permanenza in Università o Istituti di ricerca italiani, tirocini o stage presso imprese ed altre istituzioni, partecipazione a corsi di perfezionamento e scuole estive, sostenimento di esami addizionali, presso l'Università di Perugia o altri Atenei. Queste attività devono corrispondere ad almeno 15 CFU. Il Collegio dei Docenti si esprime sulla congruenza di tali attività e può autorizzarne lo svolgimento, in sostituzione, totale o parziale, del periodo di studio e ricerca all'estero.
8. Compatibilmente con gli altri impegni formativi, gli iscritti al dottorato sono tenuti a partecipare alle iniziative di ricerca (seminari e conferenze) organizzati dal Dipartimento di Economia.

Art. 6. Referenti e tutor

1. Entro un mese dall'inizio delle attività di ogni nuovo ciclo di dottorato, il Coordinatore nomina, tra i membri del Collegio dei Docenti, un referente per ciascuno dei tre curricula nei quali si articola il Corso di Dottorato. Il referente di curriculum, che dura in carica un anno accademico, rappresenta il punto di riferimento degli Iscritti al primo anno di Dottorato e, insieme al Coordinatore e agli altri membri del Collegio dei Docenti, fornisce il supporto necessario per aiutare gli iscritti al primo anno a definire il proprio percorso formativo.
2. Entro la fine del primo anno accademico, contestualmente all'approvazione del progetto di ricerca, il Collegio dei Docenti nomina, anche sentendo il dottorando interessato, un tutor. Il tutor è di norma un membro del Collegio dei Docenti e ha la responsabilità di guidare le attività di ricerca dello studente e di garantire la qualità del suo lavoro. Il tutor informa il Collegio dell'andamento delle attività di studio e di ricerca dello studente e presenta una relazione alla fine del secondo e del terzo anno in cui esprime un parere sull'ammissione, rispettivamente al terzo anno e all'esame finale.
3. Su motivata richiesta del dottorando interessato e per particolari e straordinarie esigenze formative e scientifiche legate al suo percorso di ricerca, il Collegio dei Docenti può nominare un tutor esterno al Collegio stesso ma in servizio presso l'Università di Perugia e appartenente ad uno dei Settori Scientifico Disciplinari del corso di Dottorato, così come risultanti dall'Anagrafe dei dottorati del MIUR.
4. Il Collegio dei Docenti può deliberare, anche su richiesta del dottorando, la sostituzione del tutor che non ottemperi alle proprie responsabilità.
5. Qualora sussistano particolari esigenze formative e scientifiche, il Collegio dei Docenti può nominare un co-tutor, anche tra docenti e ricercatori, in servizio presso altre Università e/o Istituti di ricerca italiani o stranieri, che non sono parte del collegio dei Docenti.

Art. 7.- Modalità di ammissione al Corso di dottorato

1. L'accesso ai Corsi di Dottorato di Ricerca avviene con una selezione a evidenza pubblica, sulla base della quale viene formulata una graduatoria di merito, come previsto dall'art. 15 del Regolamento dottorati, al quale si rimanda per quanto non previsto da questo articolo.
2. La selezione viene effettuata sulla base di titoli e colloquio (in sessantesimi 30 + 30)
3. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano conseguito una valutazione dei titoli almeno pari a 15/30 e sono giudicati idonei coloro che abbiano conseguito una

valutazione al colloquio pari o superiore a 21/30 e una valutazione complessiva (titoli e colloquio) pari o superiore a 36/60.

4. Costituiscono titoli valutabili ai fini dell'ammissione: il curriculum vitae, eventuali pubblicazioni, un progetto di ricerca.
5. Alla domanda di ammissione al Corso di dottorato, i candidati devono allegare un breve progetto di ricerca, riconducibile alle tematiche di ricerca sviluppate nell'ambito del Corso di dottorato, che illustri le linee di ricerca che il candidato vorrebbe sviluppare in caso fosse ammesso al Corso. Tale progetto potrà essere illustrato durante il colloquio. Il progetto non è vincolante ai fini del successivo progetto formativo del dottorando, e potrà quindi subire modifiche anche radicali nel corso del dottorato.
6. Il colloquio è volto a verificare l'attitudine e l'interesse del candidato a svolgere attività di ricerca sulle tematiche del corso di dottorato, nonché le conoscenze di base, con particolare riferimento a quelle specifiche del curriculum che il candidato intende scegliere.
7. Le modalità di ammissione sono le stesse per i laureati presso atenei italiani e stranieri. Con riferimento ai posti riservati il Collegio dei Docenti può stabilire modalità di ammissione specifiche
8. Il colloquio può avvenire in videoconferenza, secondo le modalità nel bando di selezione.
9. Il colloquio, a scelta del candidato, può essere sostenuto in lingua inglese. Qualora il colloquio venga sostenuto in lingua italiana, è prevista una verifica della conoscenza della lingua inglese, attraverso la lettura e comprensione di un testo e una breve conversazione.

Art. 8.- Commissione giudicatrice per l'ammissione

1. La commissione giudicatrice per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca è nominata con decreto rettorale, entro dieci giorni dalla scadenza del bando, su designazione approvata dal Collegio dei Docenti unitamente ad un elenco di nominativi di commissari supplenti.
2. La commissione è composta da cinque membri scelti tra i professori di università italiane e straniere, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del Corso di Dottorato. Almeno uno dei membri della Commissione deve essere parte del Collegio dei Docenti.
3. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario e deve concludere i propri lavori entro trenta giorni dalla data di svolgimento della prima prova.

Art. 9.- Modalità di ammissione agli anni successivi al primo

1. Il Collegio dei Docenti delibera sull'ammissione degli iscritti agli anni successivi al primo.
2. Ai fini dell'ammissione al secondo anno, il Collegio valuta il profitto nelle attività formative di cui all'art. 5 comma 1, con particolare riferimento ai punti b. e c.. Alla fine del primo anno, ogni iscritto deve presentare una relazione sulle attività svolte e un progetto che delinea le attività formative e di ricerca che intende svolgere nell'anno successivo, inclusi i periodi di permanenza all'estero. Tale progetto non contribuisce al giudizio di ammissione al secondo anno.
3. Ai fini dell'ammissione al terzo anno, il Collegio valuta lo stato di avanzamento del progetto di tesi di dottorato. A tal fine, ciascun iscritto dovrà presentare una relazione scritta sullo stato di avanzamento e sulle attività che intende svolgere durante il terzo

anno di corso, inclusi eventuali periodi di permanenza all'estero, che verrà discussa in un seminario pubblico. La valutazione del Collegio sull'ammissione si basa anche su una relazione del tutor.

4. Alla fine del terzo anno, il Collegio esprime un giudizio sull'attività complessiva di ogni iscritto, che vale sia come presentazione alla Commissione giudicatrice finale, sia come valutazione dello svolgimento dell'attività formativa del Corso, in riferimento agli obiettivi prefissati. Il giudizio del Collegio dei Docenti non è ostativo alla partecipazione alla valutazione e discussione finale. Al fine di contribuire a formare il giudizio del Collegio, ogni iscritto, entro il 31 ottobre del terzo anno di corso dovrà accompagnare la presentazione della tesi di dottorato con un seminario pubblico.
5. Le modalità di svolgimento dell'esame finale e di conseguimento del titolo sono definite dagli artt. 24 e 25 del Regolamento dottorati
6. La tesi può essere redatta in italiano o inglese senza autorizzazione del Collegio dei docenti. Qualora per motivi scientifici sia consigliabile la presentazione in lingue diverse da italiano o inglese, il Collegio dei docenti può autorizzarne la presentazione, previa motivata richiesta.

Art. 10.- Attività didattiche e lavorative dei dottorandi

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 11, i dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, a seguito di autorizzazione del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa in base a quanto previsto dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito della programmazione didattica. Non è consentito l'affidamento ai Dottorandi di corsi istituzionali di docenza a contratto.
2. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, l'iscrizione ai Corsi di Dottorato è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorative di qualsiasi natura, fatta salva la possibilità che tali attività prevedano un impegno orario limitato e che siano preventivamente autorizzate dal Collegio dei Docenti.

Art. 11.- Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato

1. Ogni modifica al presente Regolamento, deve essere approvata preliminarmente dal Collegio dei docenti e successivamente dal Consiglio del Dipartimento di Economia.

Art. 12.- Rinvii

1. Per quanto non espressamente menzionato nel presente Regolamento vale quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e dal Regolamento dottorati.